

Sistema di segnalazioni delle violazioni

Chi può segnalare

- Lavoratori di PARR Credit e/o di società controllate e/o controllanti, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro;
- Membri di organi sociali;
- Soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con PARR Credit e/o proprie società controllate e/o controllanti (ad esempio clienti, sub appaltatori, fornitori, consulenti).

Come segnalare



CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA,

consente di segnalare **anche in forma anonima**

- per iscritto;
- oralmente attraverso sistema di messaggistica vocale;
- mediante incontri di persona con i soggetti incaricati



CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA predisposto e gestito dall'ANAC, consente di effettuare le segnalazioni nelle ipotesi in cui il soggetto segnalante

- abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito
- abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui l'autore della segnalazione sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Vi rientrano tutti gli illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale, sempre che il comportamento, l'atto o l'omissione illeciti ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le Segnalazioni possono riguardare:

- Condotte illecite;
- Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- Presunti illeciti tra quelli previsti dal Modello 231 commessi da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società incluse:
 - violazione del Codice Etico;
 - pericoli per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e/o per l'ambiente;
 - comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale dipendente;
 - atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
- Violazioni delle normative disciplinanti l'attività finanziaria, irregolarità in materia antiriciclaggio, ecc.;
- Utilizzo improprio di beni aziendali;
- Occultamento intenzionale di uno dei precedenti requisiti.

La gestione delle segnalazioni

È possibile accedere all'applicazione tramite il [link](#) presente sul sito, registrando la segnalazione su questo portale verrà generato un codice identificativo univoco, che dovrà essere utilizzato per “dialogare” ed essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

- a. dopo l'inoltro della segnalazione ed entro sette giorni dalla sua ricezione, l'azienda è tenuta prendere in carico la segnalazione dandone conferma al segnalante;
- b. il soggetto al quale è affidata la gestione del canale deve mantenere le interlocuzioni con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro a quest'ultimo entro tre mesi dalla data di ricezione della stessa.

Prima ancora di entrare nel merito dell'oggetto della segnalazione, è compito del destinatario effettuare un primo filtro di ammissibilità accertando la sussistenza dei requisiti essenziali al fine di accordare al segnalante le tutele previste. A tal proposito si rinvia ai criteri di inammissibilità, tra cui:

- manifesta **infondatezza** per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato **contenuto generico** della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

All'esito dell'istruttoria dovrà essere fornito apposito riscontro con l'indicazione delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Tale riscontro potrà riguardare:

- l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi,
- l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, qualora tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

Obbligo di riservatezza e tutela del segnalante

La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione, garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

L'obbligo di riservatezza garantisce la tutela, da un lato, dell'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione e, dall'altro, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in relazione ai canali di segnalazione interna ed esterna.

Ai sensi della presente Procedura e nel rispetto della Policy di Gruppo, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. La tutela si applica anche ai segnalanti anonimi, le cui segnalazioni se circostanziate sono equiparate a quelle ordinarie.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza, licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.